



Città di Altamura

Provincia di Bari

Codice Fiscale 82002590725 - Partita Iva 02422160727

Ordinanza Sindacale Nr.65 del 23/11/2025

Oggetto:ELIMINAZIONE FATTORI DI RISCHIO PER PREVENZIONE CADUTA ALBERI E/O RAMI A SEGUITO DI PRECIPITAZIONI NEVOSE IN AREE LIMITROFE ALLA SEDE FERROVIARIA DELLA LINEA SPINAZZOLA-GIOIA DEL COLLE NEL TERRITORIO COMUNALE

IL SINDACO

Vista la nota pervenuta da parte di RFI Rete Ferroviaria Italiana Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane -Direzione Operativa Infrastrutture Territoriale Bari- datata 14 novembre 2025 prot. 2025/000876 acclarata al Protocollo Generale del Comune di Altamura al n. 118652 del 18.11.2025 ed ulteriore Protocollo P.L. (messaggio interno n. 173574 del 20/11/2025) con la quale, in relazione all'approssimarsi della stagione invernale, per la presenza di vegetazione arborea lungo le linee ferroviarie che rappresenta un potenziale pericolo per l'alta probabilità di caduta alberi e/o rami per l'eventuale sovraccarico dovuto a precipitazioni di carattere nevoso, chiede che vengano messe in atto tutte le possibili iniziative utili a limitare fino ad annullare il verificarsi di tale evento nonché l'adozione di Ordinanza Sindacale contingibile ed urgente, con l'imposizione di obbligo, durante tutto il periodo invernale, a carico dei possessori di terreni confinanti con la sede fino a 20 metri dal confine ferroviario, richiamando il rispetto del D.P.R. n. 753/1980 "Nuove norme in materia di polizia, sicurezza e regolarità dell'esercizio delle ferrovie e di altri servizi di trasporto" e, specificatamente gli artt. 52-55 e 56:

Riportati pertanto integralmente i succitati artt. del D.P.R. n. 753/1980:

- **Art. 52** - *Lungo i tracciati delle ferrovie è vietato far crescere piante o siepi ed erigere muriccioli di cinta, steccati o recinzioni in genere ad una distanza minore di metri sei dalla più vicina rotaia, da misurarsi in proiezione orizzontale. Tale misura dovrà occorrendo, essere aumentata in modo che le anzidette piante od opere non si trovino mai a distanza minore di metri due dal ciglio degli sterri o dal piede dei rilevati. Le distanze potranno essere diminuite di un metro per le siepi, muriccioli di cinta e steccati di altezza non maggiore di metri 1,50. Gli alberi per i quali è previsto il raggiungimento di un'altezza massima superiore a metri quattro non potranno essere piantati ad una distanza dalla più vicina rotaia minore della misura dell'altezza massima raggiungibile aumentata di metri due. Nel caso che il tracciato della ferrovia si trovi in trincea o in rilevato, tale distanza dovrà essere calcolata, rispettivamente, dal ciglio dello sterro o dal piede del rilevato. (.....) le dette distanze debbono essere accresciute in misura conveniente per rendere libera la visuale necessaria per la sicurezza della circolazione dei tratti curvilinei. A richiesta del competente ufficio lavori compartimentale delle F.S., per le ferrovie dello Stato, o del competente ufficio della M.C.T.C., su proposta delle aziende esercenti, per le ferrovie in concessione, le dette distanze debbono essere accresciute in misura conveniente per rendere libera la visuale necessaria per la sicurezza della circolazione nei tratti curvilinei. Le norme del presente articolo non si applicano ai servizi di pubblico trasporto di cui al terzo comma dell'art. 36.*

- **Art. 55** - *I terreni adiacenti alle linee ferroviarie non possono essere destinati a bosco ad una distanza minore di metri cinquanta dalla più vicina rotaia, da misurarsi in proiezione orizzontale.*

- **Art. 56** - *Sui terreni adiacenti alle linee ferroviarie qualsiasi deposito di pietre o di altro materiale deve essere effettuato ad una distanza tale da non arrecare pregiudizio all'esercizio ferroviario. Tale distanza non deve essere comunque minore di metri sei, da misurarsi in proiezione orizzontale, dalla più vicina rotaia e metri due dal ciglio degli sterri o dal piede dei rilevati quando detti depositi si elevino al di sopra del livello della rotaia.*

La distanza di cui al comma precedente è aumentata a metri venti nel caso che il deposito sia costituito da materiali combustibili.

C_A225 - - 1 - 2025-11-26 - 0121432

Valutato che lungo il percorso della RFI Rete Ferroviaria Italiana, nel tratto del territorio comunale della linea Gioia del Colle – Spinazzola, possono esserci delle condizioni incompatibili con il dettato degli artt. 52, 55 e 56 del D.P.R. n. 753/1980.

Richiamato altresì il D.P.R. n. 753/80

Visto l'art. 50 – Competenze del Sindaco e del Presidente della Provincia – del D. Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.

DISPONE

di richiamare, tutto quanto sopra, quali parti integranti e sostanziali del dispositivo e, conseguentemente,

ORDINA

ai proprietari e/o possessori a vario titolo dei terreni coltivati o tenuti a pascolo e/o incolti adiacenti la RFI Rete Ferroviaria Italiana, nel tratto comunale della linea Spinazzola-Gioia del Colle, nel più breve tempo possibile e, comunque, entro 15 giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza:

1. di tenere sgombri da vegetazione secca ed ogni altro materiale combustibile, i terreni confinanti con la sede ferroviaria sino a 20 metri dal confine ferroviario;
2. di mettere in atto tutte le possibili iniziative utili a limitare fino ad annullare il verificarsi di caduta alberi e/o rami a seguito di precipitazioni di carattere nevoso.

Quanto sopra nel rispetto degli artt. 52, 55 e 56 del D.P.R. n. 753/1980 “Nuove norme in materia di polizia, sicurezza e regolarità dell'esercizio delle ferrovie e di altri servizi di trasporto”.

Sanzioni

Ai trasgressori della presente ordinanza sarà inflitta una sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi degli artt. 38 e 63 del D.P.R. n. 753/1980, salvi e non pregiudicati i necessari adempimenti ai sensi dell'art. 650 del Codice Penale.-

Vigilanza

La specialità Polizia Ferroviaria della Polizia di Stato, i Comandi unità per la tutela forestale, ambientale e agroalimentare, gli Organi di Polizia, nonché tutti gli altri Enti territoriali preposti per legge, sono incaricati di vigilare sulla stretta osservanza delle norme della presente Ordinanza, oltre che di tutte le leggi e regolamenti in materia perseguendo i trasgressori a termini di legge.

Si ricorda, altresì, che tutti i cittadini sono obbligati, in caso di avvistamento di pericolo di chiamare immediatamente i seguenti numeri telefonici, riferendo ogni utile elemento territoriale per la corretta localizzazione dell'evento

1515	Comando Unità per la Tutela Forestale, Ambientale e Agroalimentare
115	Vigili del Fuoco Bari
080/3106001	Vigili del Fuoco Distaccamento di Altamura
080/3141014	Servizio di Protezione Civile -Comando Polizia Locale Altamura

La presente Ordinanza:

- ✓ ha efficacia immediata da oggi, contestualmente a debita pubblicazione all'Albo Pretorio on line;
- ✓ verrà trasmessa, da parte del Comando Polizia Locale di Altamura tramite posta elettronica a:
 - Prefetto di Bari
 - Presidente della Regione Puglia
 - Sindaco della Città Metropolitana di Bari
 - Regione Carabinieri Forestale “Puglia” – Gruppo di Bari
 - Stazione Carabinieri Forestale Cassano delle Murge
 - Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Bari,
 - Comando Stazione Carabinieri di Altamura
 - Comando Compagnia Guardia di Finanza Altamura
 - V Settore Polizia Locale - Servizio Protezione Civile Città di Altamura

- III Settore Sviluppo Territorio Servizio Agricoltura Città di Altamura
- ANAS Compartimento di Bari
- **RFI Bari** Rete Ferroviaria Italiana Spa Direz. Territoriale Produzione Bari
- Ferrovie Appulo Lucane
- Consorzio di Bonifica Terre d'Apulia
- Parco Nazionale dell'Alta Murgia

Inoltre, si dispone la diffusione, ai fini dell'osservanza delle disposizioni e per la generale conoscenza, attraverso la pubblicazione sul sito web del comune di Altamura e all'albo pretorio on line, l'invio ai media locali, alle associazioni locali di volontariato e degli agricoltori ed allevatori.

Si avverte che avverso la presente Ordinanza è ammesso ricorso, nel termine di 60 giorni, al Tribunale Amministrativo per la Puglia - Bari, oppure in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nel termine di 120 giorni, termini tutti decorrenti dalla notificazione o dalla piena conoscenza del presente provvedimento.

Dalla Residenza Municipale, 23 novembre 2025

Capo Servizio Polizia Locale - Protezione Civile
Commissario Sup.re Angelo TRAGNI

Comandante P.L. - Dirigente Protezione Civile
Dirigente Maria Paola STEFANELLI

Il Sindaco
prof. Vitantonio PETRONELLA